

**Profili civilistici in materia di usura**  
**(Fondazione Forense, 03.11.2011, h. 15-17)**

La definizione di usura nell'art. 644 c.p. ed i profili rilevanti per il civilista: l'usura "in astratto" ed "in concreto", l'"usura reale".

- **Art. 644 C.p.** [norma sostituita dalla L. 7.03.1996, n. 108, che ha comportato una profonda revisione dell'istituto. Norma penale, ma che offre importanti spunti anche per l'analisi del tema dal punto di vista del civilista]:

*“[I]. Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 643 [circonvenzione di incapace], si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000 )*[pene aumentate nel 2005].

*[II]. Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro od altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.*

*[III]. La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.*

*[IV]. Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.*

*[V]. Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà:*

*1) se il colpevole ha agito nell'esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare;*

*2) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari;*

*3) se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno;*

*4) se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale;*

*5) se il reato è commesso da una persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l'esecuzione.*

*[VI]. Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni”.*

La norma delinea **tre fattispecie di usura**:

⇒ l'usura **“in astratto”**: interessi che superano il limite di legge.

Si fa riferimento ad un criterio oggettivo dettato dalla normativa di settore (ossia ad un tasso-soglia, oltre il quale è presunta *iuris et de iure* l'usurarietà dell'interesse pattuito). [La fattispecie era definita, proprio per il criterio adottato

**Profili civilistici in materia di usura**  
**(Fondazione Forense, 03.11.2011, h. 15-17)**

a livello legislativo, “*usura per lesione ultra dimidium*”, ma ora tale definizione è inattuale].

Il problema di tale fattispecie è la repressione dei comportamenti usurari che però non rientrano nelle specifiche tipologie di operazioni elencate a livello normativo, analogamente a quanto accade in punto alla estensibilità della sanzione di cui all’art. 1815 c.c. ai contratti di credito in generale, anche se diversi dal mutuo.

⇒ l’usura “**in concreto**”: interessi inferiori ed altri vantaggi o compensi che sono cmq sproporzionati + situazione di difficoltà economica della vittima (analogia, non casuale, con l’istituto della rescissione).

La sproporzione deve essere valutata: (a) rispetto alle modalità concrete del fatto; (b) rispetto al tasso medio praticato per operazioni simili. Si richiede, dunque, un accertamento concreto della sproporzione, demandato alla giurisprudenza.

Particolare rilevanza della usura riferita non tanto agli interessi, quanto piuttosto agli “altri vantaggi” si è avuta nel campo dei contratti bancari, in relazione ad altre voci di costo di intermediazione, ri-negoziazione, chiusura dei contratti.

⇒ l’usura “**reale**”: è quella riferita alla dazione non di denaro, ma di “altre utilità”, in rapporto alle quali sono versati gli interessi o gli altri vantaggi e compensi usurari.

La norma consente, dunque, di includere nella fattispecie della usura una serie estesa di ipotesi, ove la sproporzione si annida in schemi negoziali come la vendita, le prestazioni professionali, la locazione contro corrispettivi abnormi, in generale la prestazione di servizi e la dazione di beni, etc... [si segnala, in proposito, che le prime sentenze in materia sono relative a casi di prestazioni sanitarie indispensabili offerte a condizioni usurarie, come trasfusioni di sangue e trapianto di organi effettuati dietro corrispettivo usurario: cfr. Pret. Caltagirone, 8.11.1983 ed anche Cass. pen. 23.02.1987].

Tuttavia, l’applicazione concreta non è agevole, perché si deve valutare economicamente quella “altra utilità”. Ora, è vero che l’oggetto del contratto deve essere sempre suscettibile di valutazione economica [cfr. art. 1321 c.c. ed art. 1174 c.c.], ma in questi casi non è facile valutare la sproporzione in assenza di parametri oggettivi. La comparabilità delle prestazioni a livello economico, in tali ipotesi, non è agevole ed immediata.

Nell’usura reale si ritiene rientrare anche un’applicazione estensiva del concetto di “tasso-soglia”, ove “tasso medio” sia inteso come “tariffa” o “prezzo”, nei settori ed in quei casi in cui ne esistano di certi ed obiettivamente determinabili come i tassi soglia.

**Profili civilistici in materia di usura**  
**(Fondazione Forense, 03.11.2011, h. 15-17)**

Tutte e tre le suddette ipotesi hanno in comune l'applicabilità a fattispecie contrattuali **a prestazioni corrispettive**.

Il tema della usura è, infatti, strettamente connesso a quello dell'autonomia contrattuale e della corrispettività fra prestazioni. Non ogni squilibrio negli scambi, infatti, genera usura (ed, infatti, le parti sono persino libere di concludere contratti aleatori), ma solo quelli particolarmente significativi, sulla base di un confronto fra il valore delle due prestazioni scambiate. Si tratta di contemperare due opposti principi di rango costituzionale: quello della libera iniziativa economica dei privati, di cui all'art. 41, con quello solidaristico di cui all'art. 2.

La normativa di cui alla L. 7 marzo 1996, n. 108.
---

- **Legge 7 marzo 1996, n. 108, Disposizioni in materia di usura, art. 1** [la disciplina in esame è stata introdotta per contrastare il dilagare del fenomeno usurario, cresciuto esponenzialmente nel secondo dopoguerra con la ripresa economica ed il boom dei consumi. La vera novità, stante il contesto normativo allora vigente, risiede nella individuazione di un tasso prefissato, al superamento del quale ritenere integrata la fattispecie dell'usura]:

*“1. Il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale.*

*2. La classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie è effettuata annualmente con decreto del Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi e pubblicata senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale.*

*3. Le banche e gli intermediari finanziari di cui al comma 1 ed ogni altro ente autorizzato alla erogazione del credito sono tenuti ad affiggere nella rispettiva sede, e in ciascuna delle proprie dipendenze aperte al pubblico, in modo facilmente visibile, apposito avviso contenente la classificazione delle operazioni e la rilevazione dei tassi previsti nei commi 1 e 2.*

*4. Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti*

**Profili civilistici in materia di usura**  
**(Fondazione Forense, 03.11.2011, h. 15-17)**

percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali”.

Dal 14 maggio 2011, **il limite oltre il quale gli interessi sono ritenuti usurari è calcolato aumentando il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali.** La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.

Tale metodo di calcolo è stato introdotto dal d.l. 70/2011, c.d. decreto sviluppo (convertito in legge 12 luglio 2011, n. 106), che ha modificato l'art. 2, comma 4 della legge 108/96 (il quale ultimo determinava il tasso soglia aumentando il TEGM del 50 per cento).

La modifica è stata motivata dalla necessità di restituire margini di azione alle banche ed agli intermediari finanziari.

Quanto ai TEGM attualmente in vigore, gli stessi sono divisi per tipologia di operazione.

Per le operazioni non ricomprese si fa riferimento ai **mutui a tasso fisso, per i quali l'ultima rilevazione della Banca d'Italia evidenzia un TEGM dello 5,12%: il tasso soglia, oltre il quale gli interessi sono usurari, è pari, quindi, al 10,4%.**

I tassi effettivi globali medi non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento.

La Banca d'Italia ha rilevato che la maggiorazione contrattualmente stabilita per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali. **Il limite oltre il quale l'interesse è usurario è, quindi, ora del 6,6%.**

Attualmente, l'ultima rilevazione – in vigore per il trimestre dal 1 ottobre al 31 dicembre 2011 – è contenuta nel D.M. Economia e delle Finanze d.d. 26.09.2011 (tabella allegata), su apposita rilevazione della Banca d'Italia. Il decreto, come già accennato, avverte anche che *“i tassi effettivi globali medi... non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio Cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i caso di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali” .*

Nella “vecchia” relazione di rilevazione della Banca d'Italia si avvertiva, poi, che *“I tassi non comprendono la commissione di massimo scoperto che, nella media delle operazioni rilevate, si ragguaglia a 0,66 punti percentuali” .*

**Profili civilistici in materia di usura**  
**(Fondazione Forense, 03.11.2011, h. 15-17)**

Ora questa precisazione non c'è più: ci si può interrogare su come intendere tale silenzio, visto l'aumento del tasso soglia (ma sul punto si tornerà).

Da notare, in particolare, come la **nozione di TEGM ivi prevista tende ad identificare l'interesse con, più in generale, il "costo del denaro"** (da intendersi, cioè, come corrispettivo per il godimento di un determinato capitale), comprendendo commissioni, remunerazioni e spese (escluse tasse ed imposte). La Banca d'Italia e l'Ufficio Italiano Cambi hanno chiarito come siano comprese in detti tassi, fra l'altro: spese di istruttoria e revisione, spese di chiusura, spese di riscossione, dei rimborsi e di incasso delle rate, costo della eventuale attività di mediazione di un terzo se necessaria per ottenere il credito, spese per assicurazioni e garanzie imposte dal creditore e dirette ad assicurare a questo il rimborso del prestito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore; ogni altra spesa contrattualmente prevista e connessa con il finanziamento [restano escluse: imposte e tasse, recupero delle spese legali ed assimilate, recupero spese di terzi (servizi postali, visure...), spese per assicurazioni e garanzie diverse da quelle di cui sopra, gli interessi di mora e gli altro oneri assimilabili contrattualmente previsti per l'inadempimento].

L'interrogativo che lascia aperto la normativa in esame è quello della applicabilità ad operazioni diverse da quelle indicate. Peraltro, la classificazione per categorie omogenee è complessa (e non tiene conto dei tassi differenziali in relazione alle diverse aree geografiche in cui operano gli intermediari, con conseguente livellamento dei tassi a danno delle zone ove questi sono meno elevati).

- **Legge di interpretazione autentica** della L. n. 108/1996, L. n. 24/2001, che ha convertito il D.L. n. 394/2000: all'art. 1, comma 1, si prevede che:  
*“Ai fini dell'applicazione dell'art. 644 del codice penale e dell'art. 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”.*

La norma supera i molti problemi che erano insorti in precedenza in tema di usura sopravvenuta (ossia, di tassi che non erano usurari al momento in cui erano pattuiti, ma che lo divenivano successivamente al momento del pagamento), attribuendo rilevanza al solo momento in cui gli interessi sono convenuti.

In precedenza, a parere di certi interpreti, era configurabile la penale rilevanza della c.d. **usura sopravvenuta**: il meccanismo di rilevazione periodica

**Profili civilistici in materia di usura**  
**(Fondazione Forense, 03.11.2011, h. 15-17)**

del TEGM, infatti, destinato per sua natura ad oscillazioni, poteva comportare che tassi di interessi liberamente e lecitamente pattuiti tra le parti, oltrepassassero, in tempi successivi alla stipula, la misura del tasso-soglia, diventando automaticamente usurari. La domanda del creditore volta alla riscossione di detti interessi, dunque, poteva esporre lo stesso alla sanzione penale (stante la menzionata equiparazione tra pattuizione e dazione), nonché alla sanzione civile della non debenza di interessi.

La Corte di Cassazione (con sentenze n. 5286 del 22 aprile 2000 e n. 14899 del 17 novembre 2000) aveva accolto l'orientamento volto a ritenere sussistente la fattispecie di *usura sopravvenuta*, **quanto meno sotto il profilo delle sanzioni civilistiche, sia in relazione ai contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della normativa sull'usura, il cui tasso di interesse, originariamente lecito, fosse successivamente risultato superiore alla soglia dell'usura, sia con riferimento ai contratti stipulati anteriormente alla legge n. 108/1996, ed ancora in corso di esecuzione**, soggetti alla declaratoria di sopravvenuta parziale nullità della clausola contrattuale contenente la previsione del tasso di interesse divenuto usurario.

Invece, a seguito dell'emanazione della disposizione menzionata, **ha perso di rilevanza la semplice percezione di interessi (anche successivamente divenuti usurari), dovendosi esclusivamente fare riferimento alla originaria usurarietà (risalente, cioè, al momento della promessa o della pattuizione) del tasso di interesse stabilito.**

La locuzione “*a qualunque titolo*” consentirebbe, invece, di includere negli interessi rilevanti ai fini del superamento del tasso soglia anche quelli di mora (cfr. infra).

Gli interessi nelle obbligazioni pecuniarie e la nullità degli interessi oltre tasso-soglia: l'art. 1815, comma 2, c.c. ed il relativo ambito di applicabilità.

- Brevemente, trattando delle obbligazioni pecuniarie, occorre accennare l'esistenza di due tipi di interessi:
- **corrispettivi**: se anche il contratto nulla dovesse disporre saranno, comunque, dovuti dal debitore gli interessi (corrispettivi) sulla somma da pagare, ai sensi dell'**art. 1282 c.c.**, che stabilisce che <<*i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente*>>. Tali interessi saranno dovuti nella misura legale (ai sensi dell'art. 1284 c.c.) o, in quella superiore eventualmente pattuita nel contratto, **a decorrere dalla data in cui il credito è divenuto liquido ed esigibile.**

**Profili civilistici in materia di usura**  
(*Fondazione Forense, 03.11.2011, h. 15-17*)

- **moratori**: decorrenti dalla data di costituzione in mora del debitore in misura corrispondente a quella legale, ovvero, se già in precedenza erano previsti interessi convenzionali, nella misura maggiore in cui decorrevano questi ultimi (cfr. art. 1224 c.c.)
- **Art. 1815 c.c.** [norma sostituita dalla L. n. 108/96; nella versione precedente, l'art. 1815, comma 2, prevedeva la nullità solo parziale degli interessi nella misura eccedente quella legale]:

*“[I]. Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell'articolo 1284 [norma sul “Saggio di interessi”].*

*[II]. Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”.*

**La disciplina sull'usura tende ad essere un unicum**: alcuni interpreti osservano come, nell'esperienza del nostro ordinamento nel campo del controllo dei prezzi e corrispettivi pattuiti fra privati, non si rinviene sanzione analoga a quella della nullità di ogni interesse. La logica degli altri interventi legislativi è generalmente quella della riduzione – non della eliminazione – del corrispettivo fissato. La sanzione drastica della assoluta non debenza degli interessi usurari non troverebbe disposizioni analoghe nel nostro ordinamento in materia di limitazioni dell'autonomia privata nel fissare i prezzi delle prestazioni.

Il problema fondamentale posto dalla norma civilistica è quello della sua **applicabilità oltre lo schema contrattuale del mutuo**.

L'usura, infatti, può annidarsi in qualsiasi contratto a prestazioni corrispettive: se, di solito, si realizza mediante un semplice contratto di mutuo, essa può anche concretizzarsi mediante altri strumenti contrattuali quali l'apertura di credito, la compravendita sia a rate sia con patto di riscatto, la locazione di cose, ecc.

Ora, stante la drasticità della sanzione introdotta dall'art. 1815, comma 2, c.c., ci si è chiesti se la norma trovi applicazione esclusivamente in relazione ai contratti di mutuo, oppure possa essere estesa anche ad altri tipi di contratti (c.d. “estendibilità orizzontale” della norma).

Secondo una prima tesi, il trattamento civilistico degli interessi usurari deve valere per ogni rapporto contrattuale produttivo di interessi e, dunque, per l'interesse usurario generalmente considerato, a prescindere dal tipo contrattuale cui afferisce. Alla luce di questa interpretazione, la pattuizione di interessi usurari sarebbe una peculiare parte del contratto, con una propria disciplina trasversale tendenzialmente uniforme a prescindere dalla tipologia negoziale in cui in concreto è calata.

Non solo. Stante anche la già esaminata previsione, nell'ambito della disciplina sull'usura, di “altri vantaggi” o di “altre utilità”, si è sostenuta, poi, la

**Profili civilistici in materia di usura**  
**(Fondazione Forense, 03.11.2011, h. 15-17)**

applicazione della norma in esame ad ogni contratto a prestazione corrispettive, nel quale indagarsi il profilo della corrispettività fra prestazioni dal punto di vista della usura.

Per contro, secondo una tesi più restrittiva, la nuova norma di cui all'art. 1815, comma 2, c.c., se applicata estensivamente, potrebbe comportare uno stravolgimento del principio della naturale fecondità del denaro (cfr. artt. 1282 e 1284 c.c. in materia di interessi nelle obbligazioni pecuniarie). Seguendo un simile ragionamento, si dovrebbe sostenere la natura eccezionale della norma in commento, anche in quanto sanzionatoria.

Sembra, tuttavia, da preferire la soluzione estensiva, in quanto maggiormente aderente anche allo spirito della riforma di cui alla L. n. 108/96 [nei relativi lavori preparatori è chiarito come il legislatore si proponesse di colpire il fenomeno dell'usura a 360°, in tutte le sue manifestazioni e non solo in quelle più tradizionali del prestito]. Diversamente, se si escludesse l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., sembrerebbe invocabile, per i contratti diversi dal mutuo nei quali sono nondimeno inserite pattuizioni di interessi usurari, il più classico rimedio della rescissione per lesione. Ne conseguirebbe, tuttavia, una certa disparità di trattamento fra la vittima di un comportamento usurario che abbia concluso un contratto di mutuo e quella che, invece, pur subendo un comportamento omologo, abbia stipulato un diverso contratto di credito.

- Quanto alla natura del rimedio previsto, ossia la nullità della convenzione concernete gli interessi, sono state prospettate diverse soluzioni interpretative da parte della dottrina: dalla conversione del negozio nullo (cfr. Alpa, *Usura: problema millenario, questioni attuali*, in *Nuova Giur. civ. comm.*, 1996, 1892), alla categoria delle pene private (cfr. Bonilini, *La sanzione civile dell'usura*, in *Contratti*, 1996, 125; Meruzzi, *Usura*, in *Contratto e impresa*, 1996, 768), dalla nullità dell'intero contratto di mutuo per illiceità della causa, alla teoria della irrilevanza della pattuizione privata (cfr. Ferroni, *La nuova disciplina civilistica del contratto ad interessi usurari*, 1997, 38). Pare da preferire la soluzione che intende l'art. 1815 c.c. quale vera e propria sanzione civile dell'usura, tale per cui la pattuizione di interessi usurari è *tamquam non esset* e il mutuo usurario si converte *ex lege* in mutuo gratuito (cfr. Collura, *La nuova legge dell'usura e l'art. 1815 c.c.*, in *Contratto e impresa*, 1998, II, 602). Tale rimedio, in particolare, appare preferibile a quello della nullità virtuale di cui all'art. 1418, comma 1, c.c. dell'intero contratto per contrarietà a norme imperative (qual è la norma penale), comportando quest'ultima, in ragione della invalidità del contratto, il grave inconveniente della immediata restituzione della prestazione ricevuta.
- In merito alla applicabilità delle norme in materia di usura alla pattuizione volta a stabilire l'obbligazione di corrispondere **interessi moratori** in caso di ritardo nell'adempimento della controprestazione di restituzione, è possibile dare risposta affermativa.



**Profili civilistici in materia di usura**  
**(Fondazione Forense, 03.11.2011, h. 15-17)**

Già parte della giurisprudenza (ad es., Tribunale di Campobasso, 3 ottobre 2000), riteneva opportuno riportare anche le pattuizioni degli interessi di mora nell'ambito della disciplina della L. n. 108/1996: ne discendevano, da un lato, la penale rilevanza della pattuizione, dall'altro la sanzione *ex art.* 1815, 2° comma, c.c.

A questo secondo orientamento ha aderito la Corte di Cassazione (sentenza n. 5286 del 22 aprile 2000) che si è espressa in senso favorevole alla **equiparabilità degli interessi moratori e corrispettivi, ai fini della applicabilità della disciplina antiusura, motivando tale conclusione con riferimento all'esistenza di un "principio di omogeneità di trattamento degli interessi, pur nella diversità di funzione", nonché osservando come "il ritardo colpevole [...] non giustifica di per sé il permanere della validità di un'obbligazione così onerosa" quale il pagamento di interessi moratori superiori alla misura del tasso-soglia usurario.**

Tale indirizzo, comunque, è stato fatto proprio dal legislatore, che all'**art. 1, 1° comma, della L. n. 24/2001, di interpretazione autentica della normativa in materia di usura**, ha precisato come **debbono intendersi usurari gli interessi promessi o convenuti "a qualunque titolo", in questo modo andando a ricomprendere tutte le categorie di interessi.** Nella relativa relazione governativa (al D. L. n. 394/2000, che è stato convertito in legge dalla menzionata L. n. 24/2001) si indicava espressamente che la disciplina degli interessi usurari va riferita ad ogni tipologia di interesse *"sia esso corrispettivo, compensativo o moratorio"*.

- L'usurarietà del superamento del tasso soglia di cui alla L. n. 108/1996 potrebbe valere, altresì, per le clausole concernenti, oltre agli interessi, anche moratori, **anche la clausola penale ed altre forme di "penalizzazione" ai danni del debitore**, ossia altre maggiorazioni assimilabili al tasso di interesse: le quali, pertanto, andranno calcolate nel loro effettivo impatto di maggiorazione dell'interesse ai fini del computo del tasso usurario.

Tanto sembra ricavabile, fra l'altro, dall'art. 644 c.p. (come modificato dall'art. 1 della predetta legge n. 108/1996) che fa riferimento non solo agli interessi in senso stretto, ma anche ad *"altri vantaggi"*.

Tuttavia, la Cassazione (sentenza 07.04.1992, n. 4251) ha precisato che, in caso di convenzione asseritamente usuraria costituita sia da interessi moratori che da una penale, il giudice deve prima procedere alla riduzione della penale eccessiva (ovviamente ove sia tale) e, solo in seguito, possa valutare se la combinazione di penale ridotta e di interessi moratori risulti usuraria.

<p>"Nuove" forme di usura ed equilibrio negli scambi contrattuali, in particolare nella materia bancaria e creditizia (dalla rinegoziazione dei mutui, all'estinzione anticipata del finanziamento, alla commissione di massimo scoperto).</p>
--

**Profili civilistici in materia di usura**  
(Fondazione Forense, 03.11.2011, h. 15-17)

Sebbene, come già detto, la sproporzione che da luogo ad usura si ritrovi in diverse fattispecie tipiche ed atipiche di contratto, è nell'ambito dei contratti bancari (ed anche in ragione delle caratteristiche specifiche di questi, che sono - in genere - contratti per adesione e di durata, nei quali l'elemento tempo è fattore determinante ed essenziale) che sono emersi numerosi comportamenti occulti dell'istituto, volti a gravare il cliente di oneri eccessivi, ove non ingiustificati, tali da sottrarsi all'applicazione dei più tradizionali istituti di tutela.

In questo senso, rilevano forme di usura non legate agli interessi, quali i costi "gonfiati" di intermediazione, di rinegoziazione, di chiusura dei contratti, le clausole penali per l'estinzione anticipata, le spese di gestione, le commissioni di massimo scoperto... ossia casi in cui la sproporzione non è veicolata dagli interessi, ma da diversi oneri che pesano sulla controprestazione, con il rischio anche di alterare il rapporto di sinallagmaticità. In particolare, la carenza di conoscenza circa l'effettivo costo del rapporto potrebbe determinare una carenza di consenso.

Per tale ragione, numerosi sono gli interventi legislativi nel settore del credito, bancario e finanziario, che portano all'emersione di "nuovi" strumenti di protezione del cliente: dalla nullità delle clausole abusive, alle azioni collettive inibitorie, alla rinegoziabilità dei mutui, al divieto di clausole penale per la estinzione anticipata.

Si segnala, in particolare:

- la disciplina speciale vigente in materia di contratti di "credito al consumo" [da intendersi quale *"concessione, nell'esercizio di una attività professionale o commerciale, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore di una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta"*], che sancisce il diritto del cliente di conoscere previamente il costo complessivo reale del credito: a pena di nullità, infatti, gli stessi contratti devono contenere l'indicazione per iscritto del "tasso di interesse annuo e il dettaglio analitico degli oneri applicabili dal momento della conclusione del contratto e delle condizioni che possono determinare la modifica durante l'esecuzione del contratto", oneri al di fuori dei quali *"nulla è dovuto dal consumatore"* (art. 121 e ss. TUB). Il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale, inteso come *"il costo totale del credito a carico del consumatore, espresso in percentuale annua del credito concesso"*) risulta dunque essere un elemento essenziale del contratto di credito al consumo;
- la previsione della forma scritta *ab substantiam* nei contratti bancari (art. 117, comma 1, TUB);
- la previsione in tema di recesso.

**Profili civilistici in materia di usura**  
**(Fondazione Forense, 03.11.2011, h. 15-17)**

L'art. 10, comma 2, del primo decreto "Bersani" sulle liberalizzazioni, D.L. 223/2006, prevede che *"nei contratti di durata, il cliente ha sempre la facoltà di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura"* (il decreto è stato convertito con L. n. 248/2006).

Il vecchio art. 118 TUB, disponeva, quanto ai rapporti di conto corrente bancario, che, nel caso di modifica unilaterale – se previsto nel contratto – di tassi, prezzi o condizioni in senso meno favorevole al cliente, la Banca dovesse inviare apposita comunicazione. La modifica si intendeva approvata se il cliente non recedeva entro 15 giorni senza penalità; in tal caso, in sede di liquidazione del rapporto il cliente aveva diritto all'applicazione delle condizioni precedenti.

La norma è stata modificata dapprima a seguito del Decreto Bersani, poi a seguito della legge di conversione.

Il nuovo testo dell'art. 118, *Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali* recita:

*"1. Nei contratti a tempo indeterminato [tutti, n.d.r. Si discute, dunque, della applicabilità di detta norma anche al mutuo] puo' essere convenuta, con clausola approvata specificamente dal cliente, la facolta' di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo. Negli altri contratti di durata la facolta' di modifica unilaterale puo' essere convenuta esclusivamente per le clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse, sempre che sussista un giustificato motivo.*

*2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalita' contenenti in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. Nei rapporti al portatore la comunicazione e' effettuata secondo le modalita' stabilite dal CICR. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.*

*3. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente.*

*4. Le variazioni dei tassi di interesse adottate in previsione o in conseguenza di decisioni di politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditor, e si applicano con modalita' tali da non recare pregiudizio al cliente".*

**Profili civilistici in materia di usura**  
**(Fondazione Forense, 03.11.2011, h. 15-17)**

Stante, dunque, la genericità della disposizione di cui all'art. 10 D. L. n. 223/2006, si è ritenuto che **la regola del recesso dal contratto senza spese debba essere interpretata come generale**, ovvero applicabile in ogni caso di recesso da parte del cliente (dunque, anche quando il cliente scelga volontariamente ed autonomamente di recedere dal rapporto, a prescindere dal comportamento della banca) e non nei soli casi di recesso in seguito a modifica unilaterale delle condizioni.

- la normativa sui mutui (pur essendo il mutuo un contratto “di banca”, la sua disciplina è collocata nel codice civile fra i contratti “civili”). [Il mutuo, ai sensi dell'art. 1813 c.c., si concretizza nella consegna di cose fungibili o di denaro, con l'obbligo in capo a chi le riceve di restituirne l'equivalente. L'*accipiens* ne acquista la proprietà, obbligandosi a restituirne altrettante dello stesso genere. È un contratto reale, che si presume oneroso. È prevista anche la “variante” della “promessa di mutuo” o “*pactum de mutuo contrahendo*”, che è contratto consensuale, nel quale il mutuante promette di corrispondere al mutuatario un somma determinata. Nella prassi attuale, si assiste, tuttavia, alla attenuazione dell'elemento della realtà dei contratti di mutuo, con accentuazione della loro consensualità. In dottrina si osserva che nell'ambito di tali contratti, hanno ormai assunto ruolo determinante i due aspetti della consensualità e della corrispettività. In particolare, quanto a quest'ultimo, poiché l'equilibrio fra le prestazioni di mutante e mutuatario si realizza, tendenzialmente, mediante la corresponsione degli interessi, gli ulteriori costi accessori potrebbero comportare una mancanza di corrispettività. In particolare, gli interessi andrebbero sommati alle altre voci di costo – ricorrendo a calcoli complessi e costosi, e questo pone un problema di effettività di tutela del mutuatario – per verificare l'eventuale superamento del tasso-soglia della normativa antiusura].

Il Decreto Bersani *Bis*, D. L. n. 7/2007, convertito con L. n. 40/2007, ha previsto, agli artt. 7 ed 8:

- la **portabilità del mutuo**, ossia la possibilità che lo stesso sia trasferito dalla banca originaria ad un nuovo istituto di credito. In questo caso, il mutuo è regolato dalle condizioni pattuite con la banca subentrante e l'istituto originario non può richiedere il pagamento di penali od oneri di qualsiasi natura. Eventuali pattuizioni, anche successive alla conclusione del contratto, in contrasto con tale divieto sono nulle (nullità parziale. Art. 8);
- la possibilità di **pattuire variazioni** al contratto di mutuo in essere senza spese (art. 8);
- la possibilità di **procedere ad estinzione anticipata o parziale del mutuo** stipulato per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione od allo svolgimento dell'attività economica o professionale di persone fisiche senza spese e penali. Più precisamente, è prevista la nullità delle pattuizioni, anche successive alla conclusione del contratto, espressamente incluse le clausole penali, che prevedano, in ipotesi di estinzione, una prestazione in favore del mutuante (art. 7).

**Profili civilistici in materia di usura**  
**(Fondazione Forense, 03.11.2011, h. 15-17)**

Tanto vale, per espressa previsione di legge, in relazione ai contratti di mutuo stipulati dopo la data di entrata in vigore del decreto Bersani *bis* (02.02.2007).

Quanto ai contratti conclusi in precedenza, è prevista l'introduzione di un tetto massimo per l'importo della penale dovuta in caso di estinzione anticipata o parziale del mutuo (le soglie massime in questione sono state in effetti fissate, come stabilito nel decreto Bersani *bis*, da un accordo fra ABI e le associazioni dei consumatori). I contratti che prevedono penali superiori devono essere ricondotti ad equità, entro i limiti così fissati.

- Da ultimo, l'art. 125 del TUB (D. Lgs. n. 385/93), nell'ambito delle operazioni definibili come **credito al consumo**, prevede la facoltà del cliente-consumatore di **adempiere anticipatamente il contratto** senza penalità e con *“diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR”*.

Il Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio non ha ancora definito le modalità da seguire per aversi una equa riduzione del costo complessivo del credito. Nel silenzio del C.I.C.R. trova applicazione il D.M. 8 luglio 1992, secondo il quale, in ipotesi di esercizio, da parte del consumatore, della facoltà di adempimento anticipato, il medesimo deve versare all'intermediario solo *“il capitale residuo... gli interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento e, se previsto dal contratto, di un compenso comunque non superiore all'1% del capitale residuo”*, con conseguente obbligo, per l'intermediario che abbia già integralmente ricevuto tali voci di corrispettivo, di provvedere alle conseguenti restituzioni.

L'applicazione di tale disposizione postula che l'operazione di finanziamento in esame possa rientrare nel novero di quelle definibili come *“credito al consumo”*, ai sensi dell'art. 121 T.U.B.

- la commissione di massimo scoperto nei contratti di apertura di credito: l'apertura di credito è il contratto con il quale la Banca si obbliga a tenere a disposizione dell'altra una somma di denaro (c.d. fido o affidamento) per un tempo determinato o indeterminato. È un contratto consensuale, ad effetti obbligatori, ad esecuzione continuata, oneroso, a prestazioni corrispettive e commutativo. Il corrispettivo della Banca, in ragione della somma che mette a disposizione del cliente, viene indicato come *“commissione di massimo scoperto”*.

In genere, la stessa è determinata in misura percentuale sul fido consentito, come corrispettivo per il mero mantenimento di una riserva di liquidità. Le aziende di credito ne giustificano, infatti, l'applicazione quale corrispettivo dell'obbligo di tenere a disposizione una somma determinata, ma la dottrina è critica sul punto, anche tenuto conto del fatto che, oltre alla restituzione del

**Profili civilistici in materia di usura**  
**(Fondazione Forense, 03.11.2011, h. 15-17)**

capitale ed al pagamento della commissione di massimo scoperto, il cliente versa, altresì, alla Banca gli interessi sulle somme effettivamente utilizzate. Nella prassi, poi, nonostante quanto sopra, la CMS è generalmente calcolata in funzione della somma massima utilizzata e del periodo di scoperto: in questo la dottrina ha evidenziato l'assurdità/possibile usurarietà della fattispecie (nella quale si chiede un corrispettivo per l'uso di uno scoperto che è stato già previamente convenuto e che, dunque, la banca avrebbe già dovuto tenere a disposizione del cliente).

Anche la categoria della "apertura di credito", rientra fra quelle per le quali vi è la rilevazione trimestrale dei tassi. La commissione di massimo scoperto, tuttavia, pare restare estranea ai tassi medi così calcolati, essendo rilevata autonomamente. Tanto, era stato espressamente chiarito dalla Banca d'Italia nelle proprie Istruzioni e, comunque, affermato anche dalla giurisprudenza di merito formatasi in materia. Attualmente, stante il silenzio della Banca d'Italia, resta da chiedersi se la CMS sia ancora da intendersi esclusa dal tasso di riferimento o inclusa.

Ove fosse esclusa, potrebbe diventare – nei fatti – disagiata (e richiedere complesse e costose perizie contabili) per il consumatore il calcolo effettivo del costo del credito, inclusa la CMS, e, quindi, la proponibilità della relativa azione.

In pratica, secondo quanto indicato dalla Banca d'Italia e, comunque, dai nostri giudici, si dovrebbe prendere il valore medio di CMS rilevato trimestralmente, ed aumentarlo della metà, analogamente a quanto accade per il tasso-soglia degli interessi. Una volta fatto questo conteggio, si dovrebbe confrontare la CMS applicata in concreto con tale dato: se vi è una eccedenza, non si configurerebbe automaticamente usura, ma sarebbe necessario verificare se detta eccedenza stia o meno nel "margine" fra TEGM e tasso-soglia: solo in caso di sconfinamento, si potrebbe parlare di usurarietà del tasso.

La giurisprudenza, di merito e di legittimità, ha di recente chiarito che: *"nella determinazione del tasso di interesse, ai fini di verificare se sia stato posto in essere il delitto di usura, occorre tener conto, ove il rapporto finanziario rilevante sia con un istituto di credito, di tutti gli oneri imposti all'utente in connessione con l'utilizzazione del credito, e quindi anche della "commissione di massimo scoperto", che è costo indiscutibilmente legato all'erogazione del credito"* (Cass. pen., 14.05.2010, n. 28743), *"giacché ricorre tutte le volte in cui il cliente utilizza concretamente lo scoperto di conto e funge da corrispettivo per l'onere, cui l'intermediario si sottopone, di procurarsi la necessaria provvista di liquidità e tenerla a disposizione del cliente"* (Cass. pen., 19.02.2010, n. 12028).

**Profili civilistici in materia di usura**  
**(Fondazione Forense, 03.11.2011, h. 15-17)**

Altri strumenti di contenimento dell'autonomia dei contraenti ispirati all'equità contrattuale: dall'azione di rescissione per lesione (art. 1448 c.c.) alla riduzione della penale manifestamente eccessiva (art. 1348 c.c.); dalla riducibilità della penale eccessiva nella vendita a rate (art. 1526, comma 2, c.c.) al divieto di patto commissorio (art. 2744 c.c.).

Ad una prospettiva di repressione delle possibili manifestazione di usura sono stati anche espressamente ricondotti vari strumenti di contenimento dell'autonomia dei contraenti ispirati all'equità contrattuale, la quale viene sempre più invocata per giustificare soluzioni di eterointervento sulle scelte contrattuali dei privati:

- la riducibilità giudiziale della **penale eccessiva**, ai sensi dell'art. 1384 c.c., della quale si è già detto [art. 1384 c.c.: *“la penale può essere diminuita equamente dal giudice, se l'obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l'ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento”*]. Infatti, se è vero che la penale ha natura risarcitoria e non di corrispettivo, la pattuizione in commento potrebbe celare un meccanismo di corresponsione di vantaggi usurari collegati a termini brevissimi di adempimento della prestazione.
- la riducibilità giudiziale **dell'indennità convenuta per l'inadempimento nella vendita a rate con riserva di proprietà** [il compratore acquista la proprietà della cosa con il pagamento dell'ultima rata, ma assume i rischi dalla consegna], ai sensi dell'art. 1526, comma 2. È, infatti, previsto che, in ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento del compratore, *“qualora sia convenuto che le rate pagate restino acquisite al venditore a titolo d'indennità* [mentre, per regola generale di cui al comma 1, in assenza di pattuizione, le rate già pagate devono essere restituire, salvo il diritto del compratore ad un equo compenso per l'uso della cosa, oltre al risarcimento del danno], *il giudice, secondo le circostanze, può ridurre l'indennità convenuta”*;
- il **divieto di patto commissorio** [in qualsiasi forma si presenti, se celato dietro una vendita a scopo di garanzia, con patto di riscatto (il debitore vende al creditore un proprio bene per un prezzo corrispondente al suo debito, che non viene pagato. Alla scadenza del debito, il debitore potrà pagarlo e riacquistare la proprietà del bene esercitando il diritto di riscatto. Diversamente, la cosa venduta resterà di proprietà del creditore. Qui il patto crea sulla cosa un vincolo reale) o con patto di retrovendita (che, invece, ha effetti meramente obbligatori. Il compratore si obbliga, cioè, a rivendere la

**Profili civilistici in materia di usura**  
**(Fondazione Forense, 03.11.2011, h. 15-17)**

cosa con un nuovo contratto di vendita, ma senza vincolo reale sul bene)]. Ai sensi dell'art. 2744 c.c. *“è nullo il patto col quale si conviene che, in mancanza di pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore. Il patto è nullo anche se posteriore alla costituzione del pegno o dell'ipoteca”*.

Ebbene, le suddette fattispecie, oltre a violare l'art. 2744 c.c., possono configurare anche ipotesi di contratti usurari, qualora il vantaggio iniquo, costituito dall'acquisto della proprietà del bene del debitore da parte del creditore, sia di portata tale da assumere il carattere dell'usurarietà. Peraltro, il caso potrebbe ricorrere di frequente, anche solo a considerare come la cosa data in pegno o ipotecata ha un valore di molto superiore all'importo del credito che garantisce.

- la **rescissione**, con la quale una parte reagisce contro l'iniquità e la sproporzione conseguite dall'altra per una condizione subiettiva anormale in cui si trova la prima: lo stato di pericolo, lo stato di bisogno.

Art. 1447 c.c. – contratto concluso in stato di pericolo: *“[I]. Il contratto con cui una parte ha assunto obbligazioni a condizioni inique, per la necessità, nota alla controparte, di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, può essere rescisso sulla domanda della parte che si è obbligata.*

*[II]. Il giudice nel pronunciare la rescissione, può, secondo le circostanze, assegnare un equo compenso all'altra parte per l'opera prestata”*.

Art. 1448 c.c. - azione generale di rescissione per lesione: *“[I]. Se vi è sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell'altra, e la sproporzione è dipesa dallo stato di bisogno di una parte, del quale l'altra ha approfittato per trarne vantaggio, la parte danneggiata può domandare la rescissione del contratto.*

*[II]. L'azione non è ammissibile se la lesione non eccede la metà del valore che la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva al tempo del contratto.*

*[III]. La lesione deve perdurare fino al tempo in cui la domanda è proposta.*

*[IV]. Non possono essere rescissi per causa di lesione i contratti aleatori.*

*[V]. Sono salve le disposizioni relative alla rescissione della divisione”*.

Art. 1450 c.c.: *“il contraente contro il quale è domandata la rescissione può evitarla offrendo una modificazione del contratto, sufficiente per ricondurlo ad equità”*.

- da ultimo, merita un breve riferimento l'**art. 9 L. 1992/1998 (in materia di subforniture industriali)** che sancisce il divieto di pratiche negoziali integranti l'**abuso di dipendenza economica**, intendendosi per tale *“la situazione in cui un'impresa sia in grado di determinare, nei rapporti*



**Profili civilistici in materia di usura**  
**(Fondazione Forense, 03.11.2011, h. 15-17)**

*commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi". Detto abuso potrà consistere anche nella "imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie", quali potrebbero essere, ad esempio, quelle che impongono al mutuatario interessi tanto elevati da divenire usurari.*

- *La stessa clausola che prevede la pattuizione di interessi usurari, poi, potrebbe apparire vessatoria, potendo ricondursi alla previsione di cui (prima all'art. 1469bis n. 6, oggi) all'art. 33, lett. f, del Codice del Consumo, a norma del quale si presumono vessatorie le clausole che impongono "al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente di importo manifestamente eccessivo".*